

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023, del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'ARS Marche per 36 mesi all'Operatore economico, Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi con sede in Ancona- Corso Garibaldi n.43 -, P.IVA: 02736540424 - CIG: B7F5FB8F45.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di **approvare** le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica GT SUAM multiE e tutta la documentazione ivi contenuta quale parte integrante e sostanziale del presente decreto anche se non materialmente allegata, e per l'effetto aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, con durata di 36 mesi a partire dal 01 settembre 2025, per un importo pari a €48.000,00(iva esclusa), il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD), all'operatore economico Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi con sede in Ancona - Corso Garibaldi n.43-, P.IVA: 02736540424 nel rispetto della richiesta di preventivo, del capitolato d'appalto del Servizio di Responsabile Protezione Dati, del preventivo dell'affidatario;
2. **di approvare** il Capitolato d'appalto Servizio di responsabile protezione dati e lo schema di contratto, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A e B);
3. che **in attuazione** della norma di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il codice CIG che è il seguente: B7F5FB8F45;
4. che, **in conformità** a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola viene richiesta la garanzia definitiva del 5% di cui all'articolo 117 del Codice;
5. che **stabilire** che gli oneri derivanti dal presente atto pari ad € 58.560,00 (quota imponibile € 48.000,00 e quota IVA €10.560,00) trovano copertura nel conto 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) del Bilancio ARS di competenza,
6. di **designare** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Dott. Maurizio Meduri responsabile dell'EQ denominata Gestione del personale, Affari Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza;
7. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/2003, sul sito della Regione Marche, Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.norme.marche.it, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 36/2023 e D. Lgs. 33/2013;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



Il Direttore
(*Prof.ssa Flavia Carle*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- L.R. 7 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n. 109 del 15.10.2024 ad oggetto “Approvazione del bilancio preventivo anno 2025”.

Motivazione

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) – nel seguito Regolamento - che stabilisce norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento Europeo, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea, pienamente operativo dal 25 maggio 2018, impone non solo obblighi sul trattamento e la gestione dei dati dei cittadini con diretto impatto legale tecnologico ed organizzativo per aziende ed enti pubblici ma anche che *“qualsiasi attività vada realizzata e svolta considerando fin dalla sua ideazione (by design) la riservatezza e la protezione dei dati personali di ogni soggetto che, per qualunque motivo, entri in contatto con l'azienda o l'Ente pubblico e del quale si renda necessaria o utile raccogliere e conservare informazioni personali”*;

Con Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n.96 del 6 giugno 2025 è stata disposta la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'ARS Marche fino al 31 agosto 2025.

In materia di determinazione a contrarre si rileva che:

- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 prescrive che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 prevede che *“...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del*



regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207...";

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce le modalità per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, in particolare, il comma 1, lett. b) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro;
- in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, considerato il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Ai fini dell'affidamento in oggetto si rileva, altresì, che all'interno dell'Agenzia non ci sono figure che abbiano le necessarie competenze specialistiche e che si trovino in situazione di completa indipendenza, per assolvere i suddetti compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD). Pertanto, per la scelta del RPD, occorre rivolgersi ad un soggetto esterno all'Agenzia.

Valutato opportuno procedere ad affidare il servizio di che trattasi tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.lgs. n. 36/2023, in data 30.05.2025, l'Agenzia regionale Sanitaria ha pubblicato, sul portale GT Suam MultiE, un avviso pubblico (cod. avv. A00263), per l'acquisizione di preventivi finalizzati all'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD).

L'avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituiva invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice Civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice Civile), ma aveva lo scopo di esplorare preliminarmente le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. L'interpello non comportava l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; non prevedendo, quindi, graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Alla scadenza del termine fissato (ore 18:00 del giorno 30.06.2025) per la presentazione dei preventivi e della dichiarazione sul possesso dei requisiti, hanno presentato preventivi i seguenti operatori:

- ✓ Global Com Technologies S.r.l.;
- ✓ Fondazione Logos PA;
- ✓ QSM S.r.l.;
- ✓ Sicurdata SRL;
- ✓ Avv. Silvio Noce;
- ✓ Avv. Luca Iadecola;
- ✓ Avv. Chiara Frangione;
- ✓ Unica società cooperativa;
- ✓ Carmignani Consulenza S.r.l. S;
- ✓ QM GROUP S.r.l.;
- ✓ Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi;
- ✓ Legant Starl;
- ✓ Cer.Med. Certificazioni Mediterranee S.r.l.;
- ✓ Avv. Gabriele Borghi;
- ✓ Avv. Giulio Maria Garofalo



Il preventivo dell'Operatore economico, Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi è risultato conforme alle specifiche indicate all'art.3 dell'Avviso, congruo e rispondente alle caratteristiche prestazionali richieste per l'Agenzia Regionale Sanitaria.

A tale esito si è pervenuti in considerazione dei seguenti aspetti dell'offerta che, nel loro insieme, la rendono preferibile rispetto alle altre in esame:

- la proposta è personalizzata per in modo organico ed efficace e ben si innesta nelle peculiarità dell'Agenzia Regionale Sanitaria;
- essa appare affidabile nell'ambito delle altre attività del proponente ed è articolata in modo da garantire continuità e tempestività delle prestazioni, nonché competenza in primis sotto il profilo tecnico-giuridico ed in secondo luogo in materia di organizzazione, formazione e protezione informatica del dato;
- l'organicità nella presentazione delle competenze offerte dimostra una solida esperienza nei percorsi di digitalizzazione e compliance normativa rispetto alla disciplina europea in materia di gestione dei dati (data protection, diritto d'autore e proprietà intellettuale, cybersecurity industriale, Internet of things, open data e valorizzazione del patrimonio informatico pubblico);
- le competenze del proponente sono certificate;
- il proponente vanta esperienza in materia di protezione dei dati personali in enti del Servizio Sanitario della Regione Marche, indice di conoscenza delle loro modalità di funzionamento e di comunicazione;
- sono rappresentate significative esperienze di formazione passiva ed attiva;
- il proponente possiede anche competenze relative all'introduzione e alla trattazione di nuove tecnologie emergenti nei processi dell'organizzazione e alle conseguenti esigenze di tutela della privacy;
- Il corrispettivo triennale offerto, pari a € 48.000,00, risulta inferiore dell'11% rispetto all'importo di € 54.000,00 indicato come base d'affidamento da parte di questa Amministrazione. Tale importo è ritenuto congruo in relazione ai prezzi di mercato, alle prestazioni richieste e all'organizzazione del servizio proposta.

Rilevato che, per l'affidamento in argomento, è stato acquisito il seguente codice CIG: B7F5FB8F45.

Dato atto, all'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, che:

- ✓ L'oggetto e il fine dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs. n. 36/2023, consistono nel servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD);
- ✓ L'affidamento ha la durata di 36 mesi, a partire dal giorno 01 settembre 2025;
- ✓ L'importo del servizio ammonta a € 48.000,00 (oltre all'IVA di legge) che trova copertura nel conto 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) del Bilancio ARS di competenza;
- ✓ La scelta del contraente ha avuto luogo mediante la procedura prevista dall'articolo 50, comma.1, lettera b) per servizi e forniture del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica mediante la piattaforma GTSUAM MULTIE;
- ✓ Il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento delle stesse esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;



- ✓ Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- ✓ Ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- ✓ Ai sensi dell'art.3 dell'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto l'operatore economico è tenuto al versamento dell'Imposta di bollo pari a € 40,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico tramite la piattaforma GTSUAM Multie per le certificazioni ivi reperibili.

Nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI.

Considerato che nel rispetto della Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 il contributo da versare da parte della stazione appaltante per la procedura in parola è pari a € 35,00 (in quanto l'importo a base di gara è superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000) e che quindi occorre impegnare l'importo sul capitolo 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) del bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'annualità di competenza costi esternalizzati Ars;

Sulla base di quanto sopra esplicito si propone, quindi:

- ✓ di **approvare** le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica GT SUAM multiE e tutta la documentazione ivi contenuta quale parte integrante e sostanziale del presente decreto anche se non materialmente allegata, e per l'effetto aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), con durata di 36 mesi a partire dal giorno 01 settembre 2025, per un importo pari a € 48.000,00(iva esclusa), il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD), all'operatore economico Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi con sede in Ancona - Corso Garibaldi n.43- P.IVA: 02736540424 nel rispetto della richiesta di preventivo, del capitolato d'appalto del Servizio di Responsabile Protezione Dati, dello schema di accordo quadro e del preventivo dell'affidatario;
- ✓ di **approvare** il Capitolato d'appalto Servizio di responsabile protezione dati e lo schema di contratto, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A e B);
- ✓ di **designare** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Dott. Maurizio Meduri, responsabile dell'EQ denominata Gestione del personale, Affari Istituzionali, Anticorruzione e Trasparenza;
- ✓ di **stabilire** che gli oneri derivanti dal presente atto pari ad € 58.560,00 (quota imponibile € 48.000,00 e quota IVA €10.560,00) trovano copertura nel conto 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) del Bilancio ARS di competenza
- ✓ di **provvedere** al pagamento della somma complessiva di € 35,00, contributo ANAC di cui alla delibera n.610 del 19/12/2023, sul conto 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) del bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'annualità di competenza;



Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Maurizio Meduri)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato A Capitolato D'appalto Servizio di Responsabile della Protezione Dati dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

Allegato B Schema Contratto





CAPITOLATO D'APPALTO
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

ART. 1 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD) a favore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (di seguito ARS Marche), come meglio specificato al successivo art. 3.

Valore dell'appalto:

Importo complessivo gara	Importo per opzione rinnovo	Importo per proroga tecnica	Valore globale a base di gara
54.000,00	36.000,00	9.000,00	101.000,00

Gli oneri per rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono valutati pari a zero.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 1° settembre 2025.

Ferme restando le prescrizioni di cui all'art.120 del D.lgs.36/2023, il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni per una durata pari 24 mesi. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto

Ars Marche si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art.120, c. 11, D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all'affidatario entro la data di scadenza del contratto in essere.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il RPD svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia e contribuisce a dare attuazione a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e, per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39, comma 1, del succitato Regolamento UE 2016/679, il RPD è incaricato di minima dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati;



- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) cooperare con l'autorità di controllo;
- d) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) predisporre, gestire e aggiornare in collaborazione con i Settori dell'Agenzia, il Registro dei trattamenti e ogni ulteriore documento necessario ad adempiere alla normativa in materia di tutela della privacy;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento;
- g) fornire un parere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- h) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione al personale dell'Agenzia ed in particolare al titolare e ai responsabili di trattamenti dati nominati ai sensi dell'attuale Codice della Privacy;
- i) svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa al tempo vigente;
- j) redigere una relazione semestrale delle attività svolte da sottoporre alla Direzione e al Settore Affari Generali;
- k) effettuare l'analisi del sito web e la predisposizione di una Privacy Policy del sito web aziendale conforme alla normativa e revisione della Cookie Policy, nonché la conformità normativa alle regole di accessibilità per i siti web della PA;
- l) supportare l'ARS Marche nella gestione documentale per tutta la documentazione prodotta sulla protezione dei dati, ai fini di esibizione a terzi, in linea con il principio di *accountability*;

Oltre ai precedenti, il RPD svolge tutte le ulteriori attività utili e necessarie al conseguimento efficace ed ottimale dei compiti propri dell'incarico.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento degli stessi, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

L'incaricato dovrà rapportarsi con il Direttore dell'Ars Marche e svolgere la propria attività in coordinamento con il Settore Affari Generali ed i responsabili del trattamento dati dell'Agenzia, al fine di assolvere a tutti gli adempimenti imposti dalla vigente regolamentazione di cui al Regolamento UE 2016/679.

Alla fine di ogni semestre l'incaricato dovrà trasmettere al Direttore e per conoscenza al Settore Affari Generali un'apposita relazione di rendicontazione delle attività svolte e programmate.

L'incaricato dovrà comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi dopo l'instaurazione del contratto di lavoro.

L'attività del RPD richiede la presenza presso la sede centrale e/o le sedi decentrate di Ars Marche per un massimo di venti giornate lavorative l'anno da calendarizzare con l'Agenzia, oltre al supporto



consulenziale da fornirsi anche da remoto con riscontri in tempi brevi e predeterminati ai richiedenti/interessati (Settori dell'Agenzia Regionale Sanitaria e Direzione).

Infine, nel caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, l'incaricato dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Agenzia in concomitanza con l'inizio dell'attività ispettiva medesima.

Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al RDP la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanze al Titolare del trattamento.

All'aggiudicatario è altresì riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di contatto tra l'amministrazione comunale e lo stesso RDP.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il RPD dovrà eseguire le attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti e conformemente alle condizioni, modalità e termini indicati nel presente capitolato. Dovrà altresì essere rispettato quanto sarà concordato con il Responsabile del Procedimento in corso di appalto in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il RPD dovrà garantire risposte istantanee (o comunque non superiori a n. 3 giorni lavorativi) ed un numero illimitato di interventi e risposte per tutta la durata dello stesso.

Ogni 3 (tre) mesi l'aggiudicatario dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di un report che dovrà essere trasmesso al Direttore dell'esecuzione/RUP oltre a redigere una Relazione semestrale relativa all'attività svolta da trasmettere alla Direzione ARS e al Settore Affari Generali.

ART. 5 OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel prezzo del servizio, tutti gli oneri (incluse spese di viaggio ed accessorie) ed i rischi afferenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidatario si obbliga a:

- approntare e utilizzare gli strumenti ed i metodi atti a garantire un elevato livello di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
- mantenere indenne ARS Marche dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche nell'esecuzione del contratto;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nonché del Codice di comportamento di Ars Marche pubblicato al link : <https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Att-general/Codice-Disciplinare-di-Condotta>;



ART. 6 OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ARS Marche si impegna a:

- pubblicare i dati di contatto del RPD sul sito internet istituzionale e comunicare i medesimi al Garante per la Protezione dei Dati personali ai sensi dell'art. 37 par. 7 del Regolamento Europeo 2016/679;
- collaborare con l'affidatario del servizio in modo da consentirgli la conoscenza della realtà organizzativa dell'Agenzia e l'efficace ed efficiente svolgimento del proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del Regolamento succitato.

ART. 7 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui al presente servizio viene corrisposto il compenso complessivo annuale offerto dall'affidatario oltre oneri fiscali nelle forme di legge, da erogarsi in due rate semestrali, ciascuna pari al 50% del totale, previo rilascio da parte del Direttore della attestazione di regolare esecuzione del servizio. Tutte le fatture dovranno essere intestate ad ARS Marche, Partita Iva (01486510421), via Gentile da Fabriano n.3 – 60125(Ancona).

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDI, utilizzando il codice univoco ufficio UFQQ5K;

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFQQ5K;
- 2) il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad ARS Marche in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di ARS Marche: Settore Affari Generali.

Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARS Marche trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il pagamento dell'importo contrattuale verrà disposto dal RUP entro 30 (trenta) giorni dalla verifica delle prestazioni ovvero entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura se questa è successiva alla data della verifica, secondo le modalità indicate dall'aggiudicatario. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria dell'ARS Marche.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 8 Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario/RPD

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ARS Marche per legge.

L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'aggiudicatario è tenuto a versare, con



diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente capitolato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto; in ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'ARS Marche di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARS Marche;
- f) non opporre all'ARS Marche qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne l'ARS Marche da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'ARS Marche e/o della Regione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'ARS Marche; peraltro, l'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'ARS continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ARS o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ARS o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'ARS nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'aggiudicatario verificare preventivamente tali procedure.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'ARS Marche di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ARS Marche.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'ARS Marche di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e



rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ARS Marche, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

L'aggiudicatario, per far fronte a tale impegno e a proprio onere, può procedere alla sostituzione temporanea, completa o parziale, del materiale con altro avente le stesse caratteristiche

ART.9 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, sarà possibile un aggiornamento dei prezzi, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Decorso il primo anno di validità del contratto, la richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza dell'Affidatario tramite invio di PEC all'indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it;

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza dell'Appaltatore nella quale sarà esaminato, e l'Affidatario dovrà dimostrare, l'avvenuto incremento del costo del servizio. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3) lett. B, D.lgs. 36/2023.

Accertato detto incremento dei prezzi, verrà applicato l'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 10 REFERENTE DEL TITOLARE

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio sia una persona giuridica o un soggetto cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dovrà essere indicato in fase di proposta il soggetto referente per ARS Marche.

In corso di esecuzione del contratto, qualsiasi variazione riguardante il soggetto designato, dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante che ne verificherà l'equivalenza.

ART. 11 PENALI

In caso di violazione delle obbligazioni contrattuali, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno del contratto, l'Agenzia provvederà alla contestazione via Pec e l'Affidatario del servizio sarà tenuto a fornire le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa sia giunta oltre al termine indicato, si applicheranno le penali di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, detraendoli dal corrispettivo dovuto dall'Agenzia.

L'applicazione della penale non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ars Marche si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 D. Lgs 36/2023 con l'obbligo dell'affidatario decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno.



ART. 13 IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'affidatario si impegna a rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, conseguenti all'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'affidatario per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'affidatario è responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto e l'affidatario è tenuto a risarcire alla Committente medesima tutti i danni che da essa dovessero derivare.

ART.14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona

ART. 15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento alle norme del Codice Civile, al D. Lgs.36/2023 e ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio.

**Contratto per
L’Affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Tra

L’Agenzia Regionale Sanitaria (P.IVA 01486510421), rappresentata dal Direttore Prof.ssa Flavia Carle (CF: CCRLFLV59D49L219SF), domiciliata per la carica presso la sede sita ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 3, (in seguito anche solo “ARS Marche”).

e

Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi con sede legale in Ancona, via Corso Garibaldi n.43 - P.IVA 02736540424, rappresentata dall’Avv. Massimiliano Galeazzi, C.F: GLZMSM86T01A271G in qualità di legale rappresentante (in seguito anche solo “Affidatario”).

i quali,

PREMESSO che:

- con Decreto Ars n.128 del 13/08/2025 è stato affidato, allo Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi, il servizio di servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD), secondo il prezzo indicato nel preventivo sulla piattaforma GTSUAM MULTIE;
- che, essendo entrambe le parti munite di firma digitale in corso di validità, si procede alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 in modalità elettronica.

e RITENUTO quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L’incarico riguarda lo svolgimento dell’attività del Responsabile della protezione dei dati (RPD) di questa Agenzia ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 e comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento europeo 679/2016, e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento e le attività descritte nel capitolato d’appalto- servizio di responsabile della protezione dati (art. 3- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO).

Il presente contratto avrà durata di tre anni a decorrere dal 01 settembre 2025. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art.120 del D.lgs.36/2023, il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni per una durata pari a 24 mesi. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. L'Ars Marche si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art.120, c. 11, D.lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all'affidatario entro la data di scadenza del contratto in essere.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il RPD(Affidatario) dovrà eseguire le attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti e conformemente alle condizioni, modalità e termini indicati nel presente capitolato. Dovrà altresì essere rispettato quanto sarà concordato con il Responsabile del Procedimento in corso di appalto in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il RPD(Affidatario) garantisce la presenza presso la sede centrale e/o le sedi decentrate di Ars Marche per un massimo di venti giornate lavorative l'anno da calendarizzare con l'Agenzia, oltre al supporto consulenziale da fornirsi anche da remoto con riscontri in tempi brevi e predeterminati ai richiedenti/interessati (Settori dell'Agenzia Regionale Sanitaria e Direzione).

Il RPD(Affidatario) dovrà garantire risposte istantanee (o comunque non superiori a n. 3 giorni lavorativi) ed un numero illimitato di interventi e risposte per tutta la durata dello stesso.

Ogni 3 (tre) mesi l'affidatario dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di un report che dovrà essere trasmesso al Direttore dell'esecuzione/RUP oltre a redigere una Relazione semestrale relativa all'attività svolta da trasmettere alla Direzione ARS e al Settore Affari Generali.

ARTICOLO 3 OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel prezzo del servizio, tutti gli oneri (incluse spese di viaggio, di missione e accessorie per il personale addetto alla esecuzione contrattuale) ed i rischi afferenti alle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidatario si obbliga a:

- approntare e utilizzare gli strumenti ed i metodi atti a garantire un elevato livello di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;

- mantenere indenne ARS Marche dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nel capitolato d'appalto del servizio di Responsabile della protezione dei dati richiamato all'art.11 del presente contratto;
- non opporre all'ARS Marche qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'ARS Marche di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARS Marche;
- assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nonché del Codice di comportamento di Ars Marche pubblicato al link : <https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general#Codice-Disciplinare-di-Condotta>;

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'ARS Marche e/o della Regione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'ARS Marche; peraltro, l'affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'ARS continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ARS o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla

attività lavorativa in atto.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'ARS nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'affidatario verificare preventivamente tali procedure.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'ARS Marche di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ARS Marche. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'ARS Marche di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ARS Marche, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione. L'Affidatario, per far fronte a tale impegno e a proprio onere, può procedere alla sostituzione temporanea, completa o parziale, del materiale con altro avente le stesse caratteristiche

ARTICOLO 4 OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ARS Marche si impegna a:

- pubblicare i dati di contatto del RPD sul sito internet istituzionale e comunicare i medesimi al Garante per la Protezione dei Dati personali ai sensi dell'art. 37 par. 7 del Regolamento Europeo 2016/679;
- collaborare con l'affidatario del servizio in modo da consentirgli la conoscenza della realtà organizzativa dell'Agenzia e l'efficace ed efficiente svolgimento del proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del Regolamento succitato.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui al presente servizio viene corrisposto il compenso complessivo di € 48.000,00 offerto dall'affidatario oltre oneri fiscali nelle forme di legge, da erogarsi in due rate semestrali, ciascuna pari al 50% del totale, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione/RUP della attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Settore Affari Generali dell'Agenzia Regionale Sanitaria, Via Gentile da Fabriano n. 3 - 60125 Ancona; mail: ars.affarigenerali@regione.marche.it;

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad ARS Marche, Partita Iva (01486510421), via Gentile da Fabriano n.3 – 60125(Ancona) e dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto n. 55 del 3 Aprile 2013 del Ministero di Economia e Finanze. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al Responsabile del Procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	UFQQ5K	"Codice Destinatario" (1.1.4)
Identificativo del responsabile del progetto.	Dott. Maurizio Meduri	"Riferimento Amministrazione" (2.2.1.15)
Codice identificativo di gara (CIG)	B7F5FB8F45	"Codice CIG" (2.1.2.7)

Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARS Marche trova applicazione il regime di versamento dell'Iva denominato split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il pagamento dell'importo contrattuale verrà disposto dal RUP entro 30 (trenta) giorni dalla verifica delle prestazioni ovvero entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura se questa è successiva alla data della verifica, secondo le modalità indicate dall'affidatario. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria dell'ARS Marche.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'Affidatario deve essere tempestivamente notificata al Settore Affari Generali dell'Agenzia, che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Il pagamento delle fatture sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

Le parti danno atto che l'affidatario ha dichiarato di assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 comunicando gli estremi del conto corrente bancario su cui liquidare le spettanze.

ARTICOLO 6 - RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del Regolamento Europeo GDPR 679/16, il Responsabile della Protezione dei Dati (R) è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le parti, il Titolare e l'Affidatario, si impegnano, inoltre, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari che ne fanno parte, pena la risoluzione del presente contratto, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo, notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a non eseguire e non consentire che soggetti diversi dai dipendenti trattino copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano giunte in possesso in ragione del presente contratto. A tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

L'affidatario prende atto che le disposizioni della normativa sul trattamento dati personali, in particolare il Regolamento Europeo GDPR 679/16 e il D.lgs. 196/2003, riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Agenzia Regionale Sanitaria, per la conclusione e l'esecuzione del presente contratto/accordo e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto/accordo, l'Agenzia Regionale Sanitaria potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti l'Affidatario, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Affidatario.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/16, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto/accordo sono raccolti e trattati dall'Agenzia Regionale Sanitaria quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure, anche informatizzate, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

L'Affidatario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente contratto/accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati, ovvero l'interessato, ha il diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. È onere dell'Affidatario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'Agenzia Regionale Sanitaria ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto/accordo e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società, per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ars Marche si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 122 D. Lgs 36/2023 con l'obbligo dell'affidatario decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Ancona.

ARTICOLO 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nascenti dal presente atto, sono a carico dell'Affidatario che, come rappresentato nelle premesse, dichiara di assumerle.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d'uso.

ARTICOLO 10 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto ad esso fisicamente allegati:

1) Capitolato d'appalto Servizio di responsabile protezione dati;

2) Preventivo affidatario.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONE FINALI

Per tutto quanto non ivi previsto si fa riferimento al preventivo dell'affidatario, al capitolato d'appalto del servizio di Responsabile protezione dati e alle norme in materia di appalti e contratti pubblici.

Questo atto, inclusi gli allegati parte integrante, occupa n. 25 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto in data 14 /08/2025.

Per l'ARS Marche

Firmato digitalmente

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria

Prof.ssa Flavia Carle

Per l'Affidatario

Firmato digitalmente

Avv. Massimiliano Galeazzi

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 - Designazione del Responsabile per la protezione dei dati (RPD) e revoca, a far data dal 01 settembre 2025, del Decreto Ars n.38/2022.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di conferire l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l'Agenzia Regionale Sanitaria allo Studio legale Avv. Massimiliano Galeazzi che individua nella persona dell'Avv. Massimiliano Galeazzi la figura qualificata ad adempiere all'incarico di cui all'art. 39 del Regolamento europeo, a far data dal 01 settembre 2025 e per un periodo di 36 mesi;
2. di garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
3. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili nel sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
4. di revocare, a far data dal 01 settembre 2025, il Decreto Ars n.38/2022.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(*Prof.ssa Flavia Carle*)

Documento informatico firmato digitalm



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria n.128 del 13 agosto 2025 ad oggetto "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'ARS Marche per 36 mesi all'Operatore economico, Studio Legale Avv. Massimiliano Galeazzi con sede in Ancona- Corso Garibaldi n.43 -, P.IVA: 02736540424 - CIG: B7F5FB8F45.

Motivazione

Premesso che Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, affronta il tema della tutela dei dati personali con un approccio legato alla valutazione dei rischi che incombono sui diritti e le libertà degli interessati attribuisce al Titolari del trattamento il compito di assicurare e di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare le misure che ritiene più idonee e opportune (*c.d. principio di responsabilizzazione o accountability*).

In attuazione delle misure soprariportate è previsto l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile per la protezione dei dati (di seguito RPD) *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD); *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3); Il RPD è incaricato ai sensi art.39 RGPD, a svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del



trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art.36, ed effettuare consultazioni relativamente a qualunque altra questione

L'assolvimento delle funzioni previste dal RGPD, in materia di protezione e trattamento dei dati personali, richiedono che il RPD sia:

- autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo.

Con Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n.96 del 6 giugno 2025 è stata disposta la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023 del servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell'ARS Marche fino al 31 agosto 2025 nei confronti dell'operatore economico MOROLABS s.r.l., a cui era stato affidato il servizio in data 25.05.2022.

Con successivo Decreto del Direttore dell'Agenzia n.128 del 13 agosto 2025 è stato affidato, allo Studio legale Avv. Massimiliano Galeazzi, il servizio di Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per 36 mesi a decorrere dal 01 settembre 2025 e per un periodo di 36 mesi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esplicitato, si designa lo Studio legale Avv. Massimiliano Galeazzi come responsabile per la protezione dei dati (DPO) la quale individua, nella persona dell'Avv. Massimiliano Galeazzi, la figura qualificata ad adempiere all'incarico di cui all'art. 39 del Regolamento europeo a far data dal 01 settembre 2025 e per un periodo di 36 mesi.

Contestualmente si propone, ai sensi dell'art. 21 quinquies – comma 1 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, di procedere alla revoca, a far data dal 01 settembre 2025, del Decreto ARS n.38/2022.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Maurizio Meduri)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

